

Ciò detto, rispetto alla prima parte dell'articolo, sulla quale il Governo consente nelle proposte della Commissione, mi occorre dare qualche spiegazione intorno alla seconda parte dell'articolo stesso, sulla quale non è perfetto l'accordo fra la Commissione e il Governo.

Rispetto a questa seconda parte, m'è grato potere dichiarare all'onorevole Melchiorre che acconsento nella proposta sua, e che anzi quando egli non facesse tale proposta, il Governo proporrebbe, in via d'emendamento, di sopprimere dal paragrafo le ultime parole che dicono: « per quella parte sulla quale non cade controversia. »

La questione è gravissima fra tutte quelle che abbiamo trattato nel corso di questa discussione, anzi aggiungerò che amministrativamente nessun'altra è grave al pari di questa. Quando la Camera credesse di conservare le parole che ho citate, credo che ne deriverebbe all'amministrazione un imbarazzo tale, un tale ritardo nella spedizione dei ruoli e nella riscossione di quest'imposta, che le conseguenze nessuna mente umana potrebbe tutte prevedere.

Del resto, non è nuovo principio questo che il ricorso in via amministrativa o giudiziaria non sospende nè in tutto, nè in parte la riscossione dell'imposta.

L'onorevole Pescatore lealmente accennava che la disposizione proposta dalla Commissione, anzichè conformarsi allo spirito della legge sul contenzioso amministrativo, se ne dipartirebbe, e che questa sarebbe una disposizione speciale contraria al principio generale di quella legge.

Io aggiungo che in questa legge si farebbe un'eccezione con minor fondamento che per altre forse si potrebbe.

Noti bene la Camera, nelle altre leggi di finanza in faccia al contribuente chi c'è? Non c'è altri che l'agente dell'amministrazione, il tassatore, e dall'agente dell'amministrazione, dal tassatore il contribuente non ha altro ricorso che all'autorità giudiziaria quando abbia sperimentato invano un ricorso amministrativo. Ma nella legge che regola l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, il legislatore ha voluto circondare il contribuente di garanzie forse soverchie, ma certo non iscarsè; non l'ha voluto lasciare esposto alla discrezione dell'agente delle finanze, ed ha creata prima una Commissione di revisione comunale o consorziale composta nella sua maggioranza di elementi elettivi, ha nominato poscia una Commissione provinciale nella quale pure hanno larga parte gli elementi elettivi.

Abbenchè vi sia la prevalenza numerica dell'elemento amministrativo non può indursi ragionevole sospetto di parzialità verso la persona designata dal prefetto della provincia, la quale non so con quale fondata presunzione si possa ritenere che voglia offendere la legge e recare ingiusto nocumento od aggravio ad un cittadino.

Queste garanzie però, stabilite pel contribuente della ricchezza mobile, non sono punto stabilite nè pel contribuente alla tassa doganale, nè pel contribuente alla tassa di bollo e registro. Diffatti l'articolo 128 del decreto legislativo 14 luglio 1866 sulle tasse di registro prescrive che i ricorsi in via amministrativa contro la tassazione, la quale è fatta unicamente dal ricevitore del registro, non sospendono menomamente la riscossione della tassa. L'articolo 135 dispone il somigliante alloraquando trattasi di ricorsi giudiziari; e quasi ch'è non fossero quei due articoli abbastanza chiari, l'articolo 132, che riguarda tanto i ricorsi amministrativi che i giudiziari, dice a chiarissime note che non s'ammette mai il ricorso se non sia stata pagata la tassa e l'atto sia registrato. Anzi le prescrizioni della legge sono tali che neppure alla suprema autorità amministrativa è concesso di dilazionare la registrazione di un atto, e quindi di dilazionare o sospendere le riscossioni dell'imposta.

Altrettanto avviene nell'applicazione della tassa doganale. In faccia a chi si trova il contribuente? Si trova in faccia ad un ricevitore doganale, e non ha intorno a sè alcuna garanzia. Ebbene la legge vuole che egli paghi; e se vi è mala applicazione di legge, egli deve ricorrere nelle vie amministrative, e contro di queste deve ricorrere nelle vie giudiziarie.

Ciò detto rispetto al merito intrinseco della questione, io conchiuderò accennando le conseguenze che si avrebbero nell'adozione della proposta della Commissione. Una di queste conseguenze è ipotetica, ma è un'ipotesi che si verificherebbe troppo di sovente. La seconda è una conseguenza comune e che non si potrebbe mai evitare.

La conseguenza che in molti casi potrebbe aversi e si avrà, è questa. L'interesse dei contribuenti a non pagare l'imposta, e a ritardarne il pagamento, non importa di crearlo; esiste da per sè ed è nella natura delle cose. Suppongasì un certo numero dei più facoltosi di un comune, i quali vogliano ricorrere contro la determinazione dei loro redditi fatta dall'agente delle tasse; questo ricorso va alla Commissione comunale consorziale. La Commissione comunale consorziale, della quale probabilmente faranno parte gli stessi ricorrenti, non decide il reclamo. In questo caso l'amministrazione sarebbe impedita di riscuotere le imposte.

Suppongasì che in un comune l'agente delle tasse abbia iscritto nella tabella dei contribuenti 500 individui, questi non per altro scopo che per ritardare il pagamento della tassa reclamano pretendendo che l'imposta sia stata male applicata loro, e che abbiano diritto ad una generale esenzione dalla tassa.

In questo caso io domando qual parte d'imposta il Governo riscuoterebbe? Non saremmo neppure nel caso di avere una parte illiquida dell'imposta, perchè da una parte avremmo uno che dice: voi avete, per